

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1619):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) Ministro senza portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi in data 24 settembre 2013.

Assegnato alla III commissione (affari esteri), in sede referente, il 10 ottobre 2013 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, XII, XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 5 novembre 2013 e 10 dicembre 2013.

Esaminato in aula il 31 marzo 2014 e approvato il 15 aprile 2014.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1455):

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (affari esteri), in sede referente, il 15 maggio 2014 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 28 maggio 2014 e 2 luglio 2014.

Esaminato in aula e approvato il 3 settembre 2014.

14G00162

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 ottobre 2014.

**Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.**

IL DIRETTORE CENTRALE  
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 33, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale dispone che, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, per l'anno 2014, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto art. 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse;

Considerato che il predetto art. 33, al comma 3, dispone che la predetta anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014, del fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1 della medesima disposizione;

Visto, altresì, che la predetta anticipazione, ai sensi del comma 2, del citato art. 33, è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat;

Considerato che il comma 4 del ripetuto art. 33 prevede che l'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse.

Viste le istanze degli enti interessati alla anticipazione di cui ai precedenti punti, riportate nell'Allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto;


Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai suddetti comuni l'anticipazione ai sensi del già citato art. 33;

Ritenuto, altresì, di attribuire, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche le residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

Richiamato il decreto Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 gennaio 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;



Decreta:

Art. 1.

*Concessione anticipazione*

1. Agli enti di cui all'allegato «A», che forma parte integrante del presente decreto, è concessa un'anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», di cui all'art. 243-ter, già richiamato in premessa, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'art. 258 del testo unico citato in premessa, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Art. 2.

*Modalità per la corresponsione dell'anticipazione*

1. L'anticipazione è concessa a ciascun ente richiedente, previa apposita istanza, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat.

2. L'anticipazione sopra determinata potrà, altresì, essere aumentata, per ciascun ente, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche delle residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto;

3. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. L'anticipazione è imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute.

5. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme di cui al comma 4, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalità previste dall'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle somme ricevute. L'organo straordinario della liquidazione, in sede di rendiconto della gestione della liquidazione di cui al comma 11 dell'art. 256 del citato decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia l'avvenuto pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.

Art. 3.

*Modalità per la restituzione dell'anticipazione*

1. L'anticipazione ricevuta dal Fondo di rotazione deve essere restituita dagli enti locali con piano di ammortamento a rate costanti semestrali, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6 dell'art. 33 già citato in premessa, pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota di capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

3. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve essere previsto nel bilancio di previsione di ciascun ente beneficiario.

4. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

5. Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al decreto del Ministro dell'Interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013.

Roma, 14 ottobre 2014

*Il direttore centrale:* VERDE



ALLEGATO A

Roma, 2 ottobre 2014

**Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali**

COMUNE	PROV.	ANNO IPOTESI	POPOL.	CONTRIBUTO RICHiesto	TOTALE CONTRIBUTO
ALESSANDRIA	AL	2012	94.974	77.683.958,56	52.032.111,17
PASTENA	FR	2012	1.534	1.327.616,58	840.411,67
TERRACINA	LT	2011	44.081	42.000.000,00	24.150.056,79
VELLETRI	RM	2010	52.647	13.500.000,00	13.500.000,00
FILIGNANO	IS	2010	730	637.655,72	399.935,15
LAURO	AV	2010	3.643	2.100.000,00	1.995.840,76
VOLTURARA IRPINA	AV	2011	4.121	700.000,00	700.000,00
APICE	BN	2010	5.790	2.000.000,00	2.000.000,00
SAN LEUCIO DEL SANNIO	BN	2012	3.207	400.000,00	400.000,00
CASAL DI PRINCIPE	CE	2011	21.102	11.000.000,00	11.000.000,00
CASAPESENNA	CE	2012	6.874	6.700.000,00	3.765.964,70
CASERTA	CE	2012	78.693	100.000.000,00	43.112.461,57
CASTEL VOLTURNO	CE	2012	24.149	26.537.779,54	13.230.183,55
MADDALONI	CE	2012	38.690	25.000.000,00	21.196.563,09
ROCCAMONFINA	CE	2011	3.686	4.000.000,00	2.019.398,58
SAN GREGORIO MATESE	CE	2011	991	198.000,00	198.000,00
SANNICANDRO GARGANICO	FG	2012	16.054	10.000.000,00	8.795.286,21
ZAPPONETA	FG	2013	3.334	8.000.000,00	1.826.553,14
PAOLA	CS	2012	16.866	18.368.407,14	9.240.145,60
ANOIA	RC	2013	2.254	516.010,86	516.010,86
BOVA MARINA	RC	2012	3.873	3.434.881,55	2.121.847,73
MONASTERACE	RC	2013	3.317	5.019.428,66	1.817.239,59
SAMO	RC	2012	918	600.000,00	502.932,15
SCILLA	RC	2012	5.139	6.500.000,00	2.815.433,91
CIRO' MARINA	KR	2012	14.957	11.000.000,00	8.194.287,78
NARDODIPACE	VV	2012	1.414	941.808,00	774.668,92
BRIATICO	VV	2012	4.111	1.150.000,00	1.150.000,00
CALTAGIRONE	CT	2012	39.573	24.245.000,00	21.680.320,26
SANTA MARIA DI LICODIA	CT	2013	7.321	4.000.000,00	4.000.000,00
SANTA VENERINA	CT	2013	8.364	6.600.000,00	4.582.270,70
MILAZZO	ME	2012	32.601	20.000.000,00	17.860.665,62
COMISO	RG	2011	30.365	15.290.700,00	15.290.700,00
ISPICA	RG	2013	15.133	28.012.915,78	8.290.710,50
<b>TOTALE</b>			<b>590.506</b>	<b>477.464.162,39</b>	<b>300.000.000,00</b>

14A08033

